

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 856 DEL 25/05/2023

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 26 del 26/02/2021

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI VERONA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC AFFARI GENERALI
Anno Proposta: 2023 Numero Proposta: 908/23

Il Responsabile, Direttore U.O.C. Affari Generali nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Cristiano Galizian

Il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali relaziona quanto segue.

Premesso che:

- l'Università degli Studi di Verona, con nota del 16/05/2023, ns. prot. 41833, ha chiesto il rinnovo della convenzione per il prossimo quinquennio per la formazione medico specialistica, di cui alla deliberazione n. 308 del 21/03/2018, aggiornata poi con deliberazioni n. 529 del 30/03/2021, scaduta il 21/03/2023, e ha trasmesso l'Allegato A, che prevede l'inserimento di nuove strutture aziendali (UOC/Servizi) nella rete formativa di Ateneo, allo scopo di consentire la rotazione dei medici specializzandi anche presso tali strutture;
- l'aggiornamento trasmesso dall'Università di Verona e concordato con questa Azienda prevede l'inserimento delle seguenti nuove strutture

	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	STRUTTURA COLLEGATA	STRUTTURA COMPLEMENTARE
1	Anestesia e Rianimazione, Terapia intensiva e del dolore	P.O. di Bassano U.O.C. di Anestesia e Rianimazione *	
2	Farmacologia e Tossicologia clinica		U.O.C. di Farmacia U.O.C. di Assistenza Farmaceutica Territoriale *
3	Malattie dell'Apparato cardiovascolare	P.O. di Santorso U.O.C. di Cardiologia *	
4	Malattie dell'Apparato digerente	P.O. di Bassano U.O.C. di Gastroenterologia *	
5	Medicina d'emergenza-urgenza	P.O. di Santorso U.O.C. di Accettazione e Pronto soccorso *	
6	Medicina di Comunità e delle Cure primarie	Funzione Territoriale (Distretti 1 e 2) *	
7	Oncologia medica	P.O. di Bassano U.O.C. di Oncoematologia *	

*Le strutture di cui sopra sono state inserite nella banca dati offerta formativa e sono da considerarsi "collegate" in via transitoria nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento, essendo in possesso degli standard previsti dal D.I. n. 402 del 13 giugno 2017

Preso atto che:

- l'art. 8 del D.I. n. 402 del 13/06/2017 definisce gli standard minimi generali e specifici delle Scuole di specializzazione di area sanitaria e che l'Osservatorio nazionale per la formazione medico-specialistica verifica annualmente il possesso dei requisiti di accreditamento e propone al

MIUR i relativi aggiornamenti;

- l'Allegato A della DGR n. 1889 del 17/12/2019) - Accordo Regione del Veneto/ Università di Padova e di Verona - stabilisce le linee guida per la rotazione dei medici specializzandi tra le strutture delle reti formative delle Scuole di Specializzazione, mentre le note circolari della Regione del Veneto prot. n. 35512 del 30/01/2018, prot. n. 111059 del 22/03/2018 e la DGR n. 1718 del 30/12/2022 lettera s) disciplinano la materia in questione.

Considerato, inoltre, il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario, dal Direttore Medico del P.O. di Santorso e dal Direttore del Dipartimento di Prevenzione come da documentazione in atti.

Tutto ciò premesso, il Direttore dell'U.O.C. Affari Generali, propone di rinnovare la convenzione con l'Università degli studi di Verona per la formazione medico-specialistica, quinquennio 2023-2028, aggiornata per quanto concerne le Scuole di Specializzazione e le strutture sanitarie (UOC/Servizi) collegate e complementari di questa Azienda, inserite nella rete formativa delle Scuole medico-specialistiche dell'Università citata, in attesa di accreditamento da parte del MIUR, entrambi allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;
- l'art.3 del Dlgs 30 dicembre 1992, n 502 e s.m.i.;
- il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402;
- la L.R. 14/09/1994, n. 56
- la L.R. 25/10/2016, n. 19
- le note protocollo n. 35512 del 30.01.2018 e n. 111059 del 22.03.2018 della Regione Veneto Area Sanità e Sociale
- DGRV n. 1718 del 30/12/2022

Ritenuto di approvare il testo della convenzione citata in premessa;

Dato atto che il responsabile del Servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza

DELIBERA

1. di rinnovare la convenzione con l'Università degli studi di Verona per la formazione medico-specialistica, quinquennio 2023-2028, aggiornata per quanto concerne le Scuole di Specializzazione e le strutture sanitarie (UOC/Servizi) collegate e complementari di questa Azienda, inserite nella rete formativa delle Scuole medico-specialistiche dell'Università citata, in attesa di accreditamento da parte del MIUR, entrambi allegati alla presente proposta per farne parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'ex art. 23, del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33;
3. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22/07/2022.



CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'AZIENDA ULSS

7 PEDEMONTANA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI

ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA (di seguito denominata "Università") con sede in Verona, Via dell'Artigliere n. 8, Codice Fiscale 93009870234, rappresentata dal Prof. Pier Francesco Nocini, in qualità di Rettore dell'Università medesima;

E

L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA (di seguito denominata "Azienda"), con sede in Bassano del Grappa (VI), Via dei Lotti, n. 40, Partita IVA 00913430245, rappresentata dal Dott. Carlo Bramezza, in qualità di Direttore Generale dell'Azienda medesima;

PREMESSO

- che l'art. 6 del D.Lvo 30.12.1992 n. 502, integrato dall'art. 7 del D.Lvo 30.12.1993 n. 517, prevede la stipula di specifici accordi fra Università e Strutture Ospedaliere in attuazione del protocollo d'intesa Regione-Università, per la regolamentazione dei rapporti connessi alla formazione specialistica;

- che il D. Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 *"Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE"* disciplina nel Titolo VI la formazione dei medici specialisti;

- che il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 *"Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria"* individua le scuole di specializzazione di area sanitaria, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i relativi percorsi didattici suddivisi in aree e classi;

- che il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria ai

sensi dell'art. 3, comma 3, del D.I. n. 68/2015;

- che l'articolo 1.2 dell'Allegato "1" al D.I. 13 giugno 2017 n. 402, consente, al fine di completare la rete formativa delle strutture che concorrono alla formazione degli specializzandi di ciascuna Scuola, l'accreditamento di "eventuali strutture di supporto della stessa specialità della struttura di sede (dette "strutture collegate") convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi" o l'utilizzo di strutture di supporto "servizi, attività, laboratori, o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture collegate o nella Aziende Ospedaliere che ospitano le suddette strutture (dette "strutture complementari") di specialità diversa da quella della struttura di sede", convenzionate al fine di raggiungere o completare l'attività assistenziale richiesta per la formazione degli specializzandi;

- che l'Azienda intende mettere a disposizione le proprie strutture "collegate" e "complementari" per la formazione dei medici in formazione iscritti alle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione;

- che le strutture dell'Azienda indicate nell'Allegato "A" alla convenzione sono in possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402;

- che il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione dell'Università di Verona, rispettivamente nelle sedute del 20 e 30 gennaio 2009, hanno approvato il presente schema-tipo di convenzione, autorizzando il Rettore a sottoscrivere l'atto definitivo;

- che i Consigli delle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, hanno ravvisato l'idoneità strumentale e funzionale delle strutture dell'Azienda specificate nel suddetto Allegato ai fini dell'attività formativa dei Medici iscritti a tali Scuole;

- che il Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, con deliberazione del 17 marzo

2023, ha approvato la proposta di convenzione in oggetto.

Tutto ciò premesso

si conviene e SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

L'Azienda mette a disposizione delle Scuole di Specializzazione dell'Università indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, il personale, le strutture e le attrezzature al fine di contribuire al raggiungimento o al completamento dell'attività assistenziale richiesta per la formazione dei medici in formazione (cosiddetti "specializzandi").

Potranno essere accreditate, ai sensi del D.I. 13 giugno 2017 n. 402, altre strutture (collegate o complementari) per le diverse Scuole di Specializzazione dell'Università rispetto a quanto previsto dall'Allegato "A" alla convenzione, su indicazione dell'Università medesima ovvero su indicazione dell'Azienda, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente.

ART. 2 – STANDARD GENERALI E SPECIFICI DI ACCREDITAMENTO

L'Azienda attesta all'Università che le strutture collegate delle Scuole di Specializzazione, indicate nell'Allegato "A" alla convenzione, possiedono tutti gli standard generali e specifici previsti per tali tipologie di strutture dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402 per richiederne al Ministero l'accREDITamento e l'inserimento nelle singole reti formative delle suddette Scuole.

Gli standard generali e specifici, informati ai criteri della capacità strutturale, tecnologica, organizzativa e assistenziale di cui si attesta il possesso, sono quelli indicati per le "strutture collegate" dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402.

L'Azienda si impegna a comunicare tempestivamente all'Università tutte le variazioni intervenute, tali da comportare il venir meno dei presupposti e delle condizioni per il possesso degli standard generali e specifici previsti dal D.I. 13 giugno 2017 n. 402

necessari all'individuazione delle strutture dell'Azienda, quali “*strutture collegate*”, delle Scuole di Specializzazione.

ART. 3 - TUTORI

Ogni attività formativa e assistenziale dei medici in formazione specialistica si svolge sotto la guida di tutori designati annualmente dai Consigli delle Scuole, sulla base dei requisiti indicati nell'art. 38, comma 1 del D. Lgs. n. 368/99. Il numero di medici in formazione specialistica per tutore non può essere superiore a tre.

La formazione dello specializzando implica la partecipazione guidata alla totalità delle attività mediche della struttura presso la quale è assegnato dal Consiglio della Scuola, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la Direzione sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture delle aziende sanitarie presso cui si svolge la formazione; in nessun caso l'attività del medico in formazione specialistica è sostitutiva del personale di ruolo.

I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali, nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione specialistica deve eseguire presso la struttura “*collegata*” o “*complementare*” sono concordati dal Consiglio della Scuola con la Direzione Sanitaria e con i dirigenti responsabili delle strutture stesse.

Le attività e gli interventi sono illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione specialistica, su un apposito libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile della struttura presso la quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo.

ART. 4 - CONTROLLO DELLA FREQUENZA

Il controllo della frequenza (firme di entrata e di uscita quotidiana) dei medici in formazione presso le strutture dell'Azienda è affidato ai Responsabili delle Unità

Operative che sono tenuti a trasmetterne mensilmente copia al Direttore della Scuola di Specializzazione.

I Medici in formazione durante il periodo di frequenza presso le strutture dell'Azienda sono tenuti a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la propria Scuola.

ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Azienda presso la quale gli specializzandi svolgono l'attività formativa provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dai medici in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale (art.41, comma 3, D. Lgs. 368/99).

Gli specializzandi invece provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per colpa grave prevista come obbligo di legge ai sensi della Legge n. 24/2017 (c.d. legge Gelli).

ART. 6 - SERVIZI E STRUTTURE LOGISTICHE

Ai medici in formazione specialistica è consentito l'accesso alla mensa a prezzo pieno e alle altre strutture logistiche di supporto della struttura sanitaria dove svolgono la propria attività formativa, oltre che ai servizi previsti per il personale dipendente.

ART. 7 – SALUTE E SICUREZZA

La frequenza al tirocinio è subordinata all'acquisizione da parte dell'Azienda di una dichiarazione rilasciata dall'Università di provenienza (attestato corso sicurezza formazione generale 4 h e specifica 12 h) che attesti l'avvenuta formazione dello specializzando relativamente agli aspetti di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ex D. Lgs. 81/08 e correlati Accordi Stato Regione, relativi ai percorsi di formazione generale e specifica.

L'Azienda provvederà ad ulteriore formazione integrativa se, in base alla valutazione

dei rischi, dovessero emergere specificità per cui lo specializzando non è stato formato.

L'Azienda provvederà alla formazione relativa alle specifiche norme interne e all'informazione relativa ai comportamenti da attuarsi in caso di emergenza, come per un qualsiasi lavoratore equiparato ai sensi del D.Lgs. 81/2008; norme a cui lo specializzando dovrà attenersi.

I dispositivi di protezione individuali, definiti sulla base della valutazione dei rischi o eventualmente indicati nel giudizio d'idoneità, saranno forniti dall'Azienda, così come l'eventuale fornitura di dosimetri personali.

Le funzioni di Medico Competente e/o Medico Autorizzato e di Esperto di Radioprotezione ai sensi, rispettivamente, del D.Lgs 81/2008 e del D.Lgs 101/2020 sono completamente garantite dall'Università di provenienza. Gli accertamenti necessari per l'eventuale classificazione e per la formulazione del giudizio di idoneità verranno effettuati presso l'Università di provenienza prima della presa di servizio presso l'Azienda; ciò comporta che sia avviata un'azione di coordinamento dall'Università di provenienza con l'Azienda, al fine di fornire alle figure preposte che ricoprono le funzioni sopra indicate, le informazioni necessarie per la classificazione e la formulazione del giudizio di idoneità allo svolgimento delle attività svolte ed autorizzate presso l'Azienda. La classificazione ed il giudizio di idoneità verranno inviati all'Azienda. Qualora lo ritengano necessario, il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza potranno prendere contatti con il Servizio di Prevenzione e Protezione, l'Esperto di Radioprotezione, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Azienda, per ulteriori azioni o provvedimenti specifici per lo specializzando. A seguito di tale coordinamento, anche successivamente alla presa di servizio, il Medico Competente e/o il Medico Autorizzato dell'Università di provenienza

potrà richiedere che lo specializzando si sottoponga ad eventuali accertamenti sanitari integrativi, sulla base della valutazione dei rischi, presso l'Azienda e con oneri economici ed organizzativi a carico dell'Azienda.

Anche l'Esperto di Radioprotezione dell'Università di provenienza, preliminarmente all'inizio delle attività dello specializzando presso l'Azienda, concorderà, se del caso, con l'Esperto di Radioprotezione dell'Azienda, le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica, e quelle con cui richiedere la comunicazione delle letture degli eventuali dosimetri personali assegnati allo specializzando.

Lo specializzando dovrà attenersi a tutte le normative vigenti in tema di salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare:

- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza;
- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione, e gli eventuali dosimetri personali assegnati;
- segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza, ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di terzi;
- partecipare ai programmi di informazione, formazione ed addestramento eventualmente organizzati dall'Azienda ed attenersi alle istruzioni ricevute dal Direttore dell'Unità Operativa, dal tutor o da altra figura preposta;
- sottoporsi agli accertamenti sanitari previsti dal Medico Competente e/o dal Medico Autorizzato dell'Università di provenienza.

ART. 8 - PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA

ALLA FORMAZIONE DEGLI SPECIALIZZANDI

L'Università può affidare ad Esperti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente, appartenenti all'Azienda, su proposta del Consiglio della Scuola e previa deliberazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, le funzioni di Professore a Contratto all'interno della Scuola di Specializzazione per lo svolgimento di insegnamenti previsti dal corso di studio o per attività didattiche integrative. In tali casi si applica la normativa vigente in materia e le disposizioni contenute nel Regolamento di Ateneo per la disciplina dei professori a contratto emanato con D.R. 1768/2011 con modifiche apportate dal D.R. 924/2012 e dal D.R. 1713/2014.

ART. 9 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica e dei dipendenti, raccolti o scambiati per le finalità individuate nella presente Convenzione e per la stipula della medesima, avviene ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016 (a seguire: Regolamento) e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza; ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Università risulta Titolare del trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica, quali interessati, ex artt. 24-25, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate dalla presente Convenzione; in quanto tale, predispone e mette a disposizione dei medesimi l'informativa agli interessati ex art. 13, Regolamento, su apposita pagina web: <https://www.univr.it/privacy>.

L'Azienda risulta Responsabile del trattamento dei dati personali dei medici in formazione specialistica ex art. 28, Regolamento, nelle modalità operative disciplinate

dalla presente Convenzione; si impegna quindi a fornire, a richiesta del Titolare, idonee garanzie d'aver messo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a che il trattamento dei dati conferitigli soddisfi i requisiti del Regolamento. Si impegna altresì a non ricorrere ad altro Responsabile senza previa autorizzazione scritta, specifica o generale, da parte del Titolare: in ogni caso, ove dovesse ricorrere ad altro Responsabile, ha l'onere di imporre ad esso gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati di cui alla presente Convenzione; diversamente, l'Azienda conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'ulteriore Responsabile. Inoltre, a richiesta del Titolare, si impegna a fornire elenchi aggiornati di tutti i propri dipendenti eventualmente nominati Amministratori di sistema, che abbiano accesso a dati personali oggetti della presente Convenzione, nonché informazioni dettagliate in merito a modalità e luoghi di conservazione dei dati trattati, in particolare modo in caso di trasferimento dei dati all'estero e massime se in un paese esterno all'Unione Europea.

I dati dei medici in formazione specialistica non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi da parte dell'Azienda, se non per adempiere ai termini della presente Convenzione o a specifiche disposizioni normative.

Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, dell'Università e dell'Azienda, la cui mansione preveda espressamente tale trattamento, come tali istruiti in tal senso dal rispettivo datore di lavoro ex art. 29, Regolamento.

Per tutti i compiti assegnati dall'Azienda ai medici in formazione specialistica, che prevedano trattamento di dati personali di terzi per conto della medesima Azienda, i medici in formazione specialistica agiscono sotto l'autorità della medesima struttura che, limitatamente a tali trattamenti, risulta Titolare del trattamento.

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati ("principio di limitazione della conservazione" - art. 5, Regolamento) o in base alle scadenze previste dalle norme di legge.

ART. 10 - DURATA

La durata della presente convenzione è di 5 anni con decorrenza dal 22 marzo 2023.

La presente convenzione può essere rinnovata per espressa manifestazione di volontà delle Parti da comunicarsi almeno tre mesi prima della scadenza.

ART. 11 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso in base all'art. 4 della Parte II della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, a cura e spese della parte richiedente.

Le spese di bollo, dovute sin dall'origine ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e della tariffa allegata, relative alla presente convenzione sono assolte in modo virtuale dall'Università (autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate di Verona n. 92266 rilasciata in data 13/01/2005).

Letto, approvato.

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale ai sensi del d. lgs. 82/2005.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA

IL RETTORE

IL DIRETTORE GENERALE

(Prof. Pier Francesco Nocini)

(Dott. Carlo Bramezza)



ALLEGATO A ALLA CONVENZIONE TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI MEDICI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA SANITARIA

Strutture sanitarie dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana inserite nella rete formativa delle rispettive Scuole di Specializzazione

	SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE	STRUTTURA COLLEGATA	STRUTTURA COMPLEMENTARE
1	ANESTESIA RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E DEL DOLORE	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Anestesia e Rianimazione * Ospedale di Santorso U.O.C. di Anestesia e Rianimazione	
2	CHIRURGIA GENERALE	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Chirurgia Generale Ospedale di Santorso U.O.C. di Chirurgia Generale	
3	CHIRURGIA MAXILLO-FACCIALE	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.S.D. di Chirurgia maxillo-facciale	
4	CHIRURGIA ORALE	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.S D. di Chirurgia maxillo-facciale (Accreditata ai sensi del D.M. 29/09/2011)	
5	FARMACOLOGIA E TOSSICOLOGIA CLINICA		U.O.C. Farmacia U.O.C. Assistenza Farmaceutica Territoriale
6	GERIATRIA	Ospedale di Santorso U.O.C. di Geriatria	
7	GINECOLOGIA ED OSTETRICIA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Santorso U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia	

8	IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA	– Direzione sanitaria aziendale – Distretto sanitario n. 2 – Direzione medica Ospedale di Santorso – Dipartimento di prevenzione	
9	MALATTIE DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE	Ospedale di Santorso U.O.C. di Cardiologia *	
10	MALATTIE DELL'APPARATO DIGERENTE	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Gastroenterologia*	
11	MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI		Ospedale di Santorso U.O.C. di Malattie infettive
12	MEDICINA D'EMERGENZA-URGENZA	Ospedale di Santorso U.O.C. di Accettazione e Pronto Soccorso *	Ospedale di Santorso U.O.C. di Medicina generale U.O.S.D. di Medicina d'urgenza
13	MEDICINA DEL LAVORO	Dipartimento di Prevenzione U.O.C. di Servizio di Prevenzione, Igiene, Sicurezza negli ambienti di lavoro	
14	MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA	Ospedale di Santorso U.O.C. di Medicina Fisica e Riabilitazione	
15	MEDICINA DI COMUNITA' E DELLE CURE PRIMARIE	Funzione Territoriale (Distretto 1 e 2)	
16	MEDICINA INTERNA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Medicina generale Ospedale di Santorso U.O.C. di Medicina generale	Ospedale di Santorso U.O.C. di Malattie infettive
17	MEDICINA LEGALE	U.O.C. di Medicina legale	
18	NEFROLOGIA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Nefrologia	
19	ONCOLOGIA MEDICA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Oncoematologia * Ospedale di Santorso U.O.C. di Oncologia	

20	OTORINOLARINGOIATRIA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Otorinolaringoiatria	
21	PEDIATRIA	Ospedale di Santorso U.O.C. di Pediatria e patologia Neonatale	
22	RADIOLOGICA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Radiologia Ospedale di Santorso U.O.C. di Radiologia	
23	UROLOGIA	Ospedale di Bassano del Grappa U.O.C. di Urologia Ospedale di Santorso U.O.C. di Urologia	

* La struttura è stata inserita nella banca dati offerta formativa ed è da considerarsi in via transitoria "collegata" nelle more dell'emanazione del Decreto Ministeriale di accreditamento, essendo in possesso degli standard previsti dal D.l. n. 402 del 13 giugno 2017.

Letto, approvato.

Il presente allegato è sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. 82/2005.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
Il Rettore
Prof. Pier Francesco Nocini

AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bramezza